



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

COMITATO NOVEDRATESE PROMOZIONE DEL PIZZO



ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione:
"COMITATO NOVEDRATESE PROMOZIONE DEL PIZZO"
apartitica e senza fine di lucro.

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Novedrate, presso il comune, in Via Taverna N° 3.

ART. 3 - SCOPI

L'associazione si propone di:

- a) promuovere la conservazione dei valori storici locali inerenti l'arte del pizzo;
- b) contribuire al perfezionamento tecnico artistico delle merlettai;
- c) patrocinare manifestazioni socio-culturali di interesse locale, provinciale, regionale e internazionale nella materia;
- d) suggerire all'Amministrazione Comunale tutti quei provvedimenti che possono interessare la vita sociale, culturale e ricreativa delle appassionate a detta arte;
- e) collaborare con i vari Enti socio-culturali, pubblici e privati, alla buona riuscita delle manifestazioni da loro organizzate;
- f) intervenire con premi di rappresentanza (medaglie, coppe, targhe, trofei, ecc.) nelle manifestazioni patrocinate;
- g) promuovere dibattiti, conferenze, tavole rotonde su temi ed argomenti connessi all'arte del pizzo.

ART. 4 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano a farne richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, cui e demandata l'accettazione.

ART. 5 - ENTRATE E PATRIMONI SOCIALI

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi dell'Amministrazione Comunale;
- b) dai contributi e dalle erogazioni di privati;
- c) dai proventi derivati dallo svolgimento delle attivita sociali.

ART. 6 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dalla universalità degli associati e le sue delibere, prese in conformità al presente statuto, vincolano tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria deliberata dal Consiglio Direttivo viene effettuata mediante lettera raccomandata contenente l'Ordine del Giorno, da inviare 10 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria, oltre che deliberata dal Consiglio Direttivo può essere richiesta da almeno un terzo degli associati e dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel caso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per richiesta di un terzo degli Associati o dal Collegio dei Revisori dovrà essere inoltrata al Presidente domanda scritta, con la proposta dell'Ordine del Giorno. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta domanda, con la precisazione dell'Ordine del Giorno proposto, mediante avviso scritto da inviare agli associati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Nell'avviso di convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dovrà esser indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione della prima e seconda convocazione.

ART. 9 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; sarà regolarmente costituita in seconda convocazione (da indirsi almeno un'ora dopo della prima) quale che sia il numero degli associati presenti, purché non inferiore a sei.

Qualora il Consiglio Direttivo non provvedesse alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria nei termini prescritti, gli associati potranno rivolgersi per iscritto al Collegio dei Revisori, il quale provvederà direttamente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria nel termine di 30 giorni dalla data di richiesta.

ART. 10 - CARICHE

L'assemblea nomina fra gli associati presenti:

- un Presidente
- un Segretario e due Scrutatori in caso di votazioni.

In ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea stessa e dal Segretario.

ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare la relazione programmatica ed il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e la relazione sull'attività svolta,
- b) eleggere alle scadenze previste i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Provvisori,
- c) decidere su tutte le questioni proposte dal Consiglio Direttivo e dagli associati.

In sede straordinaria:

- a) proporre le modifiche statutarie al Consiglio Direttivo;
- b) decidere su tutte le questioni proposte in via straordinaria dal Consiglio Direttivo e dagli associati.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei votanti e quelle di competenza dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo formato da cinque membri nominati con voto palese dall'assemblea degli associati e dal Sindaco pro tempore di Novedrate o suo delegato.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'elezione nomina al proprio interno: il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Responsabile Organizzativo ed il Responsabile Amministrativo.

La carica di componente il Consiglio Direttivo è "ad personam" e non può essere delegata.

Tutti gli incarichi sono onorari.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.

Esso è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.

ART. 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo compete:

- a) di deliberare sull'adesione dell'associazione ad Organizzazioni nazionali, internazionali ed europee e sulla designazione dei Delegati dell'Associazione in detti organismi;
- b) di stabilire l'ammissione e l'esclusione degli associati sentito il parere dei probiviri.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi o delegare a Gruppi di Lavoro la soluzione di determinati problemi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando la convocazione sia richiesta dalla metà dei componenti il Direttivo stesso.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

I verbali di ciascuna riunione dovranno essere inviati al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro 15 giorni dalla data della riunione e saranno approvati nella seduta immediatamente successiva.

Dei più importanti argomenti trattati e conseguenti delibere del Consiglio Direttivo saranno informati gli associati.


Il Consiglio Direttivo inoltre:

- c) predispone il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e patrimoniale da sottoporre all'Assemblea, la relazione dell'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- d) stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria dei Sodalizi Culturali Aderenti, da indirsi almeno una volta l'anno; convoca l'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario;
- e) esegue le delibere dell'Assemblea e cura, in genere gli affari dell'Associazione;
- f) predispone i regolamenti interni per l'ordinamento delle attività sociali e relative modifiche da sottoporre all'Assemblea Ordinaria.
- g) approva i programmi tecnici ed organizzativi;
- h) approva e decide di tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ed, in mancanza del Presidente il vice Presidente sono i rappresentanti legali del Comitato.

In caso d'urgenza il Presidente ed il vice Presidente, possono decidere in nome dell'Esecutivo referendone allo stesso tempestivamente e ogni caso nell'adunanza immediatamente successiva.



ART. 15 - IL VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni suo potere nel caso di assenza o impedimento.

ART. 16 - IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, ordina il funzionamento del Consiglio e coordina le attività dell'Associazione.

ART. 17 - CONSIGLIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti tra gli associati.

I Revisori eleggono tra di loro il Presidente, in occasione della loro prima riunione.

I Revisori hanno diritto di partecipare, con parere consuntivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

Per gravi motivi il Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 8, può decidere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e svolge i seguenti compiti:

- a) dà il proprio parere al Consiglio Direttivo sulla decadenza o esclusione degli associati,
- b) compone amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati sull'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

Le decisioni emesse dal Collegio dei Probiviri, da prendersi per iscritto dovranno essere motivate e non saranno vincolanti.

ART. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non potrà sciogliersi che per voto dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.

mi Lingua

...
... uno fischi esenti de ballo
Conte di pagin quattordici, quante comprese
Meriano Comens, 29 luglio 1991

Alm R.

